

## IVA

---

### ***Fatturazione e registrazione delle operazioni in valuta estera***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Acquistare o vendere dei beni o servizi da/verso controparti estere può comportare la necessità di gestire un pagamento o l'incasso di un **corrispettivo in valuta estera**. Analizziamo le disposizioni ai fini Iva e le regole ai fini delle imposte dirette.

Gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il **cambio del giorno di effettuazione dell'operazione**, se riportato in fattura.

Laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell'operazione, il tasso di cambio deve essere individuato con riferimento al giorno di **emissione della fattura**, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell'operazione medesima. In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il **cambio del giorno antecedente più prossimo** al momento di effettuazione dell'operazione o alla data di emissione della fattura.

In conformità all'[articolo 91 Direttiva 2006/112/CE](#), la **conversione in euro**, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del **tasso di cambio** pubblicato dalla Banca centrale europea e reperibile su [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva è determinato in base all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#). In particolare, il comma 6 stabilisce che, le **prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter)** rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato (UE o extra-UE) a un soggetto passivo ivi stabilito si considerano **effettuate nel momento in cui sono ultimate** ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati, **è pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, la prestazione di servizi si intende **effettuata limitatamente all'importo pagato** alla data del pagamento.

Le stesse prestazioni effettuate in modo **continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno**, se non comportano pagamenti anche parziali, si considerano **effettuate al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni stesse.

Per le **cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni**, l'[articolo 39 D.L. 331/1993](#) stabilisce che si considerano effettuati **all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione**.

**Se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo alla consegna**, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, e **comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna**.

Uguualmente, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori, l'operazione si considera effettuata **all'atto della loro rivendita a terzi** o del prelievo da parte del ricevente o del prelievo alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi, è emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato.

In caso di **importazioni di beni**, invece, esistono **diversi tassi da cambio** da utilizzare, in base alle finalità che si perseguono. Il tasso applicato dalla dogana, riportato nella **casella 23 della bolletta doganale**, viene utilizzato ai fini della **determinazione della base imponibile Iva** (casella 47 della bolletta doganale). Il cambio determinato in dogana solitamente non coincide con il **cambio da utilizzare per la registrazione contabile della fattura del fornitore estero**; ai fini della registrazione della fattura (imputazione del costo) è necessario far riferimento all'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#) (spedizione o consegna).

L'[articolo 21, comma 2, lett. l\), D.P.R. 633/1972](#) dispone che **aliquota, ammontare dell'imposta e imponibile** vanno esposti con "*arrotondamento al centesimo di euro*". Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con Paesi al di fuori della zona euro è comune l'uso di indicare in fattura gli **importi in valuta estera**, a volte anche nei confronti di soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali.

**In ottica di fatturazione elettronica** la faq n. 64, pubblicata il 19 luglio 2019 dall'Agenzia delle entrate, ha chiarito che nel **campo <Divisa>** occorre obbligatoriamente riportare il valore "**EUR**". Se si volesse inserire nell'xml, per fini gestionali, l'indicazione della contro valuta si potrebbero usare **alternativamente**:

- i **campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>** (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata);
- i campi opzionali della **sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>**.

Infine, si precisa che **è anche possibile valorizzare il campo <Divisa> con una valuta diversa** dall'euro ma, per rispettare il dettato normativo dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), il contribuente deve specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell'imponibile e dell'Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in euro e **solo l'importo totale della fattura** (che il Sdl non controlla) **si intenderà in valuta estera**.

Gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall'Agenzia delle Entrate in euro.

